

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 7 - numero 1210 di giovedì 24 marzo 2005

Sicurezza anti-ribaltamento nei trattori agricoli

Nuove disposizioni operative dal Ministero del Lavoro, alla luce del D.Lgs. 626/94.

All'uso del trattore è attribuibile un decimo degli infortuni agricoli e addirittura ad un terzo degli infortuni mortali del settore. Una delle cause frequenti di tali incidenti è il ribaltamento del mezzo; in assenza di protezioni l'operatore rimane schiacciato tra le parti della macchina ed il terreno. [Si veda PuntoSicuro del 10.3.2005].

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20023] ?#>

Alla luce del preoccupante aumento di infortuni che coinvolgono i conduttori di trattori agricoli, il Ministero del Lavoro, con una circolare del 16 marzo 2005, ha emanato una disposizione operativa per incrementare il livello di sicurezza nell'uso di queste attrezzature.

Il contenuto della circolare, non ancora disponibile in forma integrale, è stato reso noto da uno degli uffici provinciali del Ministero, secondo il quale il provvedimento tende a " far sì che sugli stessi [trattori] siano obbligatori sia il cabinato (struttura a telaio ROPS) che le cinture di sicurezza."

Alle obiezioni sollevate dai fabbricanti, relativamente alla mancanza di un obbligo specifico al riguardo, il Dicastero del Welfare risponde che "per effetto del combinato disposto art. 36, comma 8 bis e paragrafo 1.3. dell'allegato XV del D. L.vo n. 626/1994, le attrezzature di lavoro con lavoratore a bordo [...] debbono essere adeguate in modo da limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un ribaltamento ricorrendo alle misure di sicurezza indicate nel citato paragrafo". A maggior ragione, rileva la nota, "gli stessi provvedimenti debbono essere adottati per le attrezzature di nuova produzione costruite" a partire dal 5 dicembre 1998. Per quel che riguarda il parco dei trattori già in servizio i datori di lavoro esercenti dette attrezzature, in forza degli obblighi derivanti dal combinato disposto art. 4. comma 5, lettera b), seconda frase, e art. 35 comma 1 e 35 comma 2, del D. L.vo n. 626/1994, devono adeguarlo con adattamenti strutturali.

Nei prossimi giorni sarà disponibile la versione integrale del documento.



Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

www.puntosicuro.it